

---

## Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare elaborata 28 maggio 2013 presentata dai Capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC;
- visto il rapporto di maggioranza 15 novembre 2013 della Commissione speciale tributaria,

#### **decreta:**

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena**

**Art. 309e (nuovo)** <sup>1</sup>Le aliquote applicate al ricupero dell’imposta non incassata ai sensi dell’articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell’entrata in vigore al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore, sono ridotte del 70 per cento. Sugli elementi già tassati la riduzione è applicata sull’aumento dell’aliquota marginale.

<sup>2</sup>La riduzione delle aliquote è applicabile quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 258 capoverso 3 (autodenuncia esente da pena).

<sup>3</sup>La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

<sup>4</sup>La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all’autorità fiscale entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore.

**Aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena**

**Art. 314e (nuovo)** <sup>1</sup>Le aliquote applicate al ricupero dell’imposta non incassata ai sensi dell’articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell’entrata in vigore al 31 dicembre, dell’anno successivo all’entrata in vigore, sono ridotte del 70 per cento.

<sup>2</sup>Le aliquote ridotte sono applicabili soltanto quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 265a capoverso 1 (autodenuncia esente da pena).

<sup>3</sup>La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

<sup>4</sup>La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all’autorità fiscale entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore.

**II. - Entrata in vigore**

Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato decide la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 25 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 27 novembre 2013 n. 215)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 29 novembre 2013

Scadenza del termine di referendum: 13 gennaio 2014